

## REGOLAMENTO (CEE) N. 867/91 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1991

recante misure definitive in materia di rilascio dei titoli MCS nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente alla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,considerando che con il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità dei dieci e dal Portogallo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 334/91<sup>(4)</sup>, è stato fissato il massimale indicativo per le importazioni in Spagna di taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel 1991;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella sola Comunità dei dieci nel corso delle settimane dal 1° al 4 gennaio 1991 per le categorie di formaggi 5 e 6, dal 14 al 19 gennaio per la categoria 3, dall'11 al 15 febbraio 1991 per la categoria 2 e, nella Comunità dei dieci ed in Portogallo, dal 25 febbraio al 1° marzo 1991 per il latte in imballaggi di contenuto netto non superiore a due litri, vertono su quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo applicabile nel primo trimestre 1991;

considerando che di conseguenza la Commissione ha adottato, secondo una procedura d'urgenza, le opportune misure conservative con i regolamenti (CEE) n. 74/91<sup>(5)</sup>,n. 169/91<sup>(6)</sup>, n. 414/91<sup>(7)</sup> e n. 561/91<sup>(8)</sup>; che occorre adottare misure definitive; che alla luce della situazione del mercato spagnolo non è attualmente ipotizzabile un aumento del massimale indicativo;

considerando che, come misura definitiva ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 dell'atto di adesione, occorre confermare la sospensione del rilascio dei titoli MCS prevista all'articolo 1, paragrafo 2 dei regolamenti (CEE) n. 74/91, n. 169/91, n. 414/91 e n. 561/91 fino al termine del primo trimestre 1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il rilascio dei titoli MCS chiesti nella Comunità dei dieci per i prodotti del settore lattiero-caseario, di cui ai regolamenti (CEE) n. 74/91, n. 169/91 e n. 414/91 è sospeso definitivamente per il primo trimestre 1991.

2. Il rilascio di titoli MCS chiesti nella Comunità dei dieci e in Portogallo, per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 561/91, è sospeso definitivamente per il primo trimestre 1991.

3. A partire dal 25 marzo 1991 possono essere presentate nuove domande di titoli MCS per tutti i prodotti, a valere sulla frazione del massimale indicativo applicabile nel secondo trimestre 1991.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.<sup>(4)</sup> GU n. L 39 del 13. 2. 1991, pag. 15.<sup>(5)</sup> GU n. L 9 del 12. 1. 1991, pag. 14.<sup>(6)</sup> GU n. L 19 del 25. 1. 1991, pag. 10.<sup>(7)</sup> GU n. L 49 del 22. 2. 1991, pag. 13.<sup>(8)</sup> GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 28.